



## ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

E.N.S. - Sede Centrale Roma

Ente Nazionale per la protezione e

l'assistenza dei Sordi - onlus

N. 2817/29-03-2018/PARTENZA



Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari  
Sezioni Provinciali ENS

Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari  
Consigli Regionali ENS

Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS

Loro Sedi

### BOLLETTINO INFORMATIVO ENS

(4/2018)

#### **Assunzione disabili: le novità dal 1.1.2018**

**Dal 1 gennaio 2018** è entrata in vigore la norma del Decreto Legislativo n.151/2015 (decreto attuativo del Jobs Act) per cui **le aziende che impiegano da 15 a 35 dipendenti**, che prima del 2018 erano escluse, **hanno l'obbligo di assumere un lavoratore disabile dalle liste del collocamento obbligatorio.**

**L'obbligo di assunzione scatta dal giorno successivo al raggiungimento dei 15 dipendenti; l'azienda ha 60 giorni di tempo per adempiere, anche se si libera un posto già coperto da un disabile per pensionamento, dimissioni o altro evento.**

Dal 1° gennaio 2018 anche i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione sono tenute a rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore di lavoro proceda o meno a nuove assunzioni.

Il Decreto Legislativo n. 185/2016 (correttivo del Jobs Act) ha innalzato le sanzioni in caso di mancata assunzione di lavoratori disabili, portandole da 62,77 euro **a 153,20 euro per ogni giorno in cui l'obbligo non viene assolto.**

*Rivediamo in dettaglio le novità introdotte dalla normativa del Jobs Act sul collocamento obbligatorio e dal D.lgs. 185 del 24 settembre 2016, correttivo del c.d. "Jobs Act":*

- 1.** il datore di lavoro che non rispetta gli obblighi di assunzione del lavoratore disabile, deve pagare una sanzione amministrativa (multa) di euro 153,20 per ogni giorno di lavoro e per ogni lavoratore disabile non assunto;
- 2.** le aziende sono esonerate dall'obbligo di assunzione disabili per situazioni particolari legate alla pericolosità, insalubrità o alta specializzazione dell'attività svolta dall'azienda medesima oppure se hanno dipendenti che usufruiscono della integrazione salariale straordinaria (CIGS);
- 3.** devono essere calcolati nella quota di posti di lavoro riservati ai disabili, anche i lavoratori che non sono stati assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano:

1



## ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

- + una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; oppure
- + una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

### *Per completare l'informazione ricordiamo che:*

- le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenute all'assunzione di **1 disabile**;
- le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute all'assunzione di **2 disabili**;
- le aziende che occupano più di 50 dipendenti sono tenute ad assumere un numero di disabili pari al **7% del personale**, con l'obbligo di assumere ANCHE un lavoratore proveniente dalle categorie protette (orfani, vedove dei caduti per lavoro o per servizio e soggetti equiparati).

### *Ai fini dell'obbligo di assunzione dei disabili, NON SONO CALCOLATI come dipendenti effettivi dell'azienda:*

- gli apprendisti;
- i dirigenti;
- i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori a domicilio;
- i disabili già assunti;
- i lavoratori divenuti invalidi durante il rapporto di lavoro con una percentuale pari o superiore al 60% o avviati al lavoro senza il tramite del collocamento obbligatorio;
- i lavoratori assunti a tempo determinato, con contratto di durata fino a 6 mesi.

### ***Bonus Bebè 2018***

*(Circolare INPS n. 50 del 19 marzo 2018)*

La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n.205 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29-12-2017 - Supplemento Ordinario n. 62) ha confermato il **bonus bebè**, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

#### ***Il bonus bebè:***

- è un "contributo" economico che va **da 80 a 160 euro mensili in base all'ISEE familiare** che comunque non dev'essere superiore a 25.000,00 euro;
- spetta al nucleo familiare **per ogni bambino nato o adottato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018**;
- viene **erogato mensilmente**;
- **deve essere richiesto all'INPS entro 90 giorni** dalla nascita o dall'adozione o dal pre-affidamento mirato alla successiva adozione;
- spetta ai cittadini italiani, ai cittadini UE ed extracomunitari residenti in Italia.

*Cordiali saluti*

*Allegati: Circolare INPS N. 50 del 19 marzo 2018*

Ufficio Affari Generali

*Dott. Isa Catia Mazzei*  
*Catella*

2